

**Tribunale Ordinario di Chieti****N. /2021 R.G.**

Il giudice dott. Marcello Cozzolino,
lette le note scritte depositate dalle parti,
preso atto del fatto che le note depositate dalla opposta sono state redatte
con la collaborazione, ai fini della pratica forense, della dott.ssa

,
ritenuto che ricorrano i gravi motivi richiesti dall'art. 649 c.p.c. per
sospendere la provvisoria esecuzione del decreto opposto, dato che:

- appare verosimilmente corretta la qualificazione della sig.ra
come consumatrice, atteso che (Cass. Sez. VI-I Civ.,
ordinanza n. 742 del 16.01.2020) *“Nel contratto di fideiussione, i
requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica
devono essere valutati con riferimento alle parti di esso, senza
considerare il contratto principale, come affermato dalla giurisprudenza
unionale (CGUE, 19 novembre 2015, in causa C-74/15, Tarcau, e 14
settembre 2016, in causa C-534/15, Dumitras), dovendo pertanto
ritenersi consumatore il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo
una propria attività professionale (o anche più attività professionali),
stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso
che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo
di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento (cd.
atti strumentali in senso proprio)”*
- prescindendo dalla configurabilità o meno del contratto di fideiussione
quale *“servizio finanziario”* ai sensi dell'art. 45 lettera n) d. lgs. n.
206/2005, e quindi dall'operatività o meno del foro del consumatore,
ai sensi di quanto stabilito dall'art. 47 lettera d) d. lgs. n. 206/2005,
l'art. 10 del contratto di fideiussione prevede che *“laddove il fideiussore
rivesta la qualità di consumatore, ai sensi dell'art. 3 lett. a), del d. lgs.*



6.9.2005, n. 206 (Codice del Consumo), il foro competente è quello del consumatore ai sensi di legge”;

- il fatto che la _____ a r.l. non sia stata parte del contratto di fideiussione, e non possa quindi rispondere di eventuali nullità dello stesso, stigmatizzato dalla opposta stessa, non appare corretto, essendosi la stessa surrogata all’istituto di credito nei diritti da quest’ultimo vantati nei confronti della sig.ra _____ ;
- la possibile natura vessatoria della clausola del contratto di fideiussione (art. 5) che prevede la deroga all’art. 1957 c.c. impone di verificare, durante l’istruttoria, se l’opposto riuscirà ad assolvere l’onere probatorio stabilito dall’art. 34 comma 5 d. lgs. n. 206/2005;
- la dedotta nullità della fideiussione poiché conforme allo schema ABI dichiarato illegittimo dalla Banca d’Italia impone al sottoscritto giudice di sollevare d’ufficio la questione relativa alla propria incompetenza per materia e territorio, in favore della sezione specializzata in tema di impresa del Tribunale di Roma;

ritenuto infine che le spese della presente fase non possano essere liquidate in via autonoma, non rientrando il provvedimento ex art. 649 c.p.c. tra quelli di cui agli artt. 669bis e seguenti c.p.c., costituendo invece un’articolazione della fase introduttiva del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, così come disciplinata dall’art. 4 comma 5 lettera b) d.m. n. 55/2014 (che fa espresso riferimento alle “...istanze, impugnazioni...”)

p.q.m.

visto l’art. 649 c.p.c., sospende la provvisoria esecuzione del decreto opposto

Conferma per la prima comparizione delle parti l’udienza del 23.06.2021, disponendo che essa si svolga nelle forme stabilite dall’art. 221 comma 4 d. l. n. 34/2020, mediante il deposito di note scritte, da effettuarsi fino a 5 giorni prima dell’udienza.

Avvisa le parti della facoltà di chiedere la trattazione scritta dell’udienza, e del fatto che il mancato deposito delle note scritte verrà considerato equipollente alla loro mancata comparizione in udienza.

Si comunichi



Chieti, li 04/05/2021

Il giudice

Dr. Marcello Cozzolino

